

## **Tutela ambientale e diritti delle future generazioni alla luce della riforma degli artt. 9 e 41 Cost.: occasione di cambiamento... mancata?**

**di Irene Poleggi\***

Abstract IT: L'autrice riflette sulla revisione costituzionale italiana del 2022 in tema di tutela ambientale.

Abstract EN: The author deals with the implications of Italian constitutional reform of 2022 related to the environment's protection.

Sommario: 1. La nascita di una coscienza ambientale. – 2. La costruzione di un fondamento costituzionale per la tutela ambientale. – 3. La revisione costituzionale. – 4. Alcune riflessioni

### **1. La nascita di una coscienza ambientale.**

L'11 febbraio 2022 viene promulgata la l. cost. n. 1, che riflette il chiaro intento del Legislatore di colmare quell'*atavica lacuna* che dal '48 affliggeva la nostra Costituzione in tema ambientale<sup>1</sup>. La riforma riguarda in primo luogo l'art. 9 Cost. e prevede l'introduzione di un terzo comma: rispetto alla storica tutela del paesaggio, è introdotto il dovere, per la Repubblica, di «tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». La legge costituzionale investe inoltre l'art. 41, prevedendo due ulteriori limiti alla libertà d'iniziativa economica: oltre l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana, tale iniziativa non può svolgersi in contrasto con la salute e l'ambiente. È ancora aggiunto un riferimento ai fini ambientali, oltre a quelli sociali, in

---

\* Dottoressa in Giurisprudenza, Università degli studi della Tuscia.

<sup>1</sup> M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 2022, 1 s.

funzione dei quali la legge può determinare programmi e controlli rispetto all'attività economica, sia pubblica che privata. La Novella è passata peraltro senza suscitare quell'interesse che avrebbe potuto meritare, venendo perlopiù trascurata dai giornali e sottoposta al feroce giudizio di una dottrina stufo di enunciazioni enfatiche *vestite con panni di legge*<sup>2</sup>. Discutendo circa l'opportunità della riforma, non si può non rilevare che il problema "ambiente" esiste e diventa con il fluire dei tempi via via più inquietante<sup>3</sup>. Già negli anni '70 si iniziava a riflettere sul fatto che «mentre in precedenti periodi storici c'è stato un equilibrio tra il fatto creativo e il fatto distruttivo dell'uomo, ovvero, l'uomo creatore ha prevalso sull'uomo distruttore, oggi questo equilibrio si è rotto»<sup>4</sup>. Se questo equilibrio si stava rompendo cinquant'anni fa, oggi si rischia davvero di arrivare ad un punto di non ritorno. La questione dell'utilità di un intervento normativo a riguardo non verte dunque sulla scarsa importanza dell'oggetto su cui la tutela ricade, ma sull'efficacia, rispetto a questo oggetto, della tutela medesima. Ci si chiede, in altre parole, se il diritto costituzionale e, nello specifico, la Novella dell'anno in corso possano contribuire ad accelerare il processo di transizione ecologica. L'assenza di un'espressa menzione dell'ambiente nel testo originario della Costituzione ben si comprende se si inquadra storicamente la sua redazione, in un contesto, quale quello del fine guerra e degli albori dello Stato sociale, in cui questo interesse, purtroppo, non rappresentava di certo una priorità. La sensibilità collettiva dedicata al tema cambia (almeno apparentemente) negli anni immediatamente successivi e cambia anche la sensibilità del giurista<sup>5</sup>. Si comincia a prendere coscienza del

---

<sup>2</sup> G. SEVERINI, P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa modifica dell'articolo 9 della Costituzione*, in *Giustizia Insieme*, 2022; S. GRASSI, *Ambiente e Costituzione*, in *Riv. Quad. Dir. Ambiente*, n. 3/2017, 29. Secondo altra dottrina la revisione sarebbe, più che inutile, pericolosa, consistendo questa in un ritocco dei Principi fondamentali: v. T.E. FROSINI, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*, in *Federlismi.it*, n. 16/2021, 3, «anche laddove si volessero modificare i principi fondamentali per migliorarli, si correrebbe il rischio di creare un pericoloso precedente, che oggi potrebbe valere pure in senso positivo ma domani non potrà essere impedito in senso negativo. Come dire: se si apre alla modifica dei principi fondamentali si accetta l'idea che questi possono essere comunque cambiati. In senso migliorativo o peggiorativo lo deciderà la maggioranza parlamentare che approverà la riforma. La lotta per la costituzione, più volte evocata nei tentativi di riforma costituzionale financo della seconda parte, consiste in questo: nella difesa dei principi fondamentali, che non possono e non debbono essere negoziabili».

<sup>3</sup> S. GRASSI, *op. cit.*, 6.

<sup>4</sup> M.S. GIANNINI, *Diritto dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1971, 1125.

<sup>5</sup> M.S. GIANNINI, *"Ambiente": saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1973, 15 ss. denunciava la scarsa attenzione con cui i giuristi si affacciavano allora a tematiche sulle quali già provenivano importanti allarmi da parte di biologi e ambientalisti. P. BILANCIA, *Prefazione de I principi di diritto dell'ambiente*, L. SALVEMINI, Torino, 2019, XIII s. riassume le principali dinamiche che hanno successivamente portato ad un cambiamento sociale e, insieme, giuridico.

fatto che l'ambiente non è una risorsa infinita, da sfruttare senza freni, in modo tale da trarne quanti più benefici economici possibili, ma è un bene limitato, che richiede una cura costante e meticolosa<sup>6</sup>. All'interesse allora preminente di sviluppo – inteso come accrescimento costante e accelerato dell'attività economica<sup>7</sup> – viene a sovrapporsi una nuova priorità, quale quella ambientale. I due interessi, nella loro interazione, si fondono nella nuova espressione di sviluppo sostenibile<sup>8</sup>. Questa mutata sensibilità sociale si specchia, come normalmente avviene nei processi di creazione normativa, in un'evoluzione "verde" del diritto. A livello internazionale risale al 1972 la Dichiarazione di Stoccolma<sup>9</sup>, mentre nell'ambito del diritto europeo negli anni Settanta iniziano a nascere i primi partiti ambientalisti e si dà voce alla necessità di una politica ambientale europea<sup>10</sup>, proposito al quale seguirà nel 1986 l'Atto unico europeo<sup>11</sup>. La mutata sensibilità sociale al tema, trova riscontro a livello interno nell'immediata attivazione di un'attenta giurisprudenza costituzionale e di legittimità, seguite a fatica dal legislatore<sup>12</sup>. In questo clima di riscoperto

---

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> G. ROSSI, *Dallo sviluppo sostenibile all'ambiente per lo sviluppo*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, 2020, 4 s. In *Our Common Future*, documento pubblicato nel 1987 dalla WCED, meglio conosciuto come Rapporto Brundtland nasce la definizione di sviluppo sostenibile: «*Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*». A livello interno la definizione confluisce nell'attuale Codice dell'ambiente; si richiama qui il d.lgs. 4/2008, correttivo del d.lgs. 152/2006 (TUA), all'art. 3-quater, co. 1: «Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e la e possibilità delle generazioni future».

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Nella dichiarazione delle Nazioni Unite su *L'ambiente umano* si esprime l'esigenza di una più stretta cooperazione su scala globale per la necessità di tutela delle risorse naturali.

<sup>10</sup> Consiglio europeo di Parigi, 1972

<sup>11</sup> Il progetto europeo degli albori trova nell'instaurazione del mercato unico in libera concorrenza il suo fine esclusivo, che assurge a valore sacro, indiscutibile nella sua primazia. Gli sviluppi successivi, segnano peraltro un ridimensionamento del valore della concorrenza, che viene ad essere considerato nel quadro della coesistenza di altri interessi, di carattere sociale e ambientale, di non minore importanza. La maturazione della prospettiva europea si riflette nel diritto convenzionale. L'Atto Unico Europeo (1986) istituisce un apposito titolo dedicato all'ambiente, il Titolo VII, ponendo una prima base giuridica per una politica comunitaria che si muove nella direzione di una tutela ecologica. Tale impegno viene rafforzato con il Trattato di Maastricht nel 1993 e poi ancora, nelle tappe successive, con il Trattato di Amsterdam (1999) e di Lisbona (2009), nel quale emerge per la prima volta l'obiettivo della lotta ai cambiamenti climatici. Il concetto di sviluppo sostenibile è inoltre richiamato all'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. V. L. SALVEMINI, *op. cit.*, 84 ss.

<sup>12</sup> Sull'inadeguatezza del potere legislativo di seguire l'evoluzione della mutevole disciplina ambientale si veda E. LECCESE, *L'ambiente: dal codice di settore alla Costituzione, un percorso al contrario?*, in *Ambiente Diritto*, 2020, 4. L'autrice lamenta l'impossibilità di ricomprendere la disordinata materia ambientale ad unità razionalizzata. Il TUA promulgato con il d.lgs.

interesse per un bene completamente trascurato dalla Costituzione repubblicana, si avverte con inquietudine un'assenza che appare ora intollerabile. Per porre rimedio a tale lacuna, a partire dagli anni Ottanta, il Giudice delle leggi si dedica ad un importante lavoro di qualificazione del bene ambientale come valore dell'ordinamento<sup>13</sup>, attraverso l'interpretazione estensiva di alcune disposizioni della Carta costituzionale.

## 2. La costruzione di un fondamento costituzionale per la tutela ambientale.

In tema di tutela dell'ecosistema, si pone storicamente un problema di definizione. È una materia complessa, quella ambientale, che scivola fra le pieghe della Carta del '48, legandosi inscindibilmente ad altri interessi costituzionalmente rilevanti, tanto da divenire, secondo parte della dottrina, «presupposto di tutti gli altri diritti»<sup>14</sup>. Una considerazione isolata dell'ambiente, come bene definito in uno schema preciso, i cui confini semantici siano rigidamente individuati, infatti, non coglierebbe in modo esatto la sua essenza<sup>15</sup>. La dottrina comincia l'indagine circa il significato della nozione di ambiente, scoprendone la complessità di contenuto, che confluisce nella concezione pluralista del bene. Importante, in questo senso, è il contributo di Massimo Severo Giannini, nella sua classificazione dei tre profili nei quali il concetto di ambiente sarebbe scomponibile: il profilo naturalistico, il profilo relativo all'inquinamento, il profilo urbanistico e di assetto del territorio<sup>16</sup>. L'evoluzione delle teorie dottrinali farà emergere in seguito il limite della teoria di Giannini<sup>17</sup>, a favore di una concezione monista, dalla quale affiora un significato diverso e sistemico della nozione ambientale, non più concepita come mera somma degli elementi di cui pure si costituisce, bensì come il complesso delle interazioni fra

---

152/2006 non potrebbe essere considerato alla stregua di un vero e proprio Codice, «per carenze strutturali, disomogeneità delle fonti e problemi di impostazione».

<sup>13</sup> Le prime pronunce in cui si manifesta l'interesse al tema risalgono alla fine degli anni Ottanta. In particolare, si faccia riferimento alla sent. n. 210/1987, nella quale, nella concezione di ambiente come *bene unitario*, lo si qualifica come «diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività».

<sup>14</sup> S. GRASSI, *Ambiente e costituzione*, in *Riv. quadrim. dir. ambiente*, 2017, 7.

<sup>15</sup> M. CECCHETTI, *Principi costituzionali per la tutela dell'ambiente*, Milano, 2000, 1 s.

<sup>16</sup> M.S. GIANNINI, «Ambiente»: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1973, 15 ss.

<sup>17</sup> «Occorre tenere presente che l'elaborazione gianniniana è storicamente determinata, perché riflette lo stato ancora embrionale di istituzionalizzazione dell'interesse ambientale». F. GRASSI, *Il bilanciamento tra interessi primari e comprimari nella tutela dell'ambiente*, Tesi di dottorato, Roma tre, 2008, 24. Secondo l'autore, al superamento di questa concezione avrebbero concorso diversi fattori, tra i quali la costituzione del Ministero dell'ambiente, come centro istituzionale di riferimento, l'apertura del diritto alle conoscenze scientifiche e la produzione normativa avente ad oggetto specifico la tutela ambientale.

questi<sup>18</sup>. La correttezza di questa impostazione si deduce già da Corte cost. n. 641/1987 – in cui, nella considerazione delle varie componenti sussumibili nel concetto di ambiente, si afferma che queste «tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità»<sup>19</sup> - e trova poi conferma negli anni successivi. In Corte cost. n. 378/2007, al punto 4 del *Considerato in diritto*, si approda al principio secondo cui: «Oggetto di tutela (...) è la biosfera, che viene presa in considerazione, non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra queste ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via. Occorre, in altri termini, guardare all'ambiente come “sistema”, considerato cioè nel suo aspetto dinamico, quale realmente è, e non soltanto da un punto di vista statico ed astratto».

Il bene tradizionalmente considerato concettualmente più vicino all'ambiente, se pure non sovrapponibile ad esso, è il paesaggio<sup>20</sup>. Non stupisce quindi il fatto che la costruzione di una base giuridica parta proprio da una lettura estensiva dell'art. 9, che ambisce al superamento della concezione squisitamente estetica del suddetto bene, per ricomprendervi la tutela dell'ecosistema. In Corte cost. n. 641/1987, è affermato che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto»<sup>21</sup>.

Il riferimento all'art. 32 Cost. rappresenta un passaggio importante, in quanto esprime la presa di coscienza del nesso che lega ambiente sano e qualità della vita dell'uomo. La conclusione cui si giunge, preso atto della natura poliedrica e multidisciplinare dell'ambiente, è quella secondo cui, per fondare una tutela costituzionale dell'ambiente che sia completa, non è sufficiente una lettura estensiva dell'una o dell'altra disposizione, ma occorre anche una lettura *congiunta*

---

<sup>18</sup> Si veda anche Corte cost. n. 367/2007, al punto 7.1 del *Considerato in diritto*: «L'oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l'insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico». Il bene viene nella medesima sentenza qualificato, in una formula apparentemente antitetica, come «complesso ed unitario».

<sup>19</sup> Al punto 2.2. del *Considerato in diritto*.

<sup>20</sup> Il paesaggio è storicamente la prima componente del complesso bene ambiente a divenire oggetto di interesse per l'uomo, nella sua accezione squisitamente estetica. Il processo ha inizio già nell'epoca fascista con l'introduzione della Legge Croce n. 778/1922, che tutela «le bellezze naturali e gli immobili di interesse storico». «Oggetto di tutela, in questa prima fase, è solamente il “bello” ossia il patrimonio italiano». C. DELLA GIUSTINA, *Il diritto all'ambiente nella Costituzione italiana*, in *Ambiente diritto*, 2020, 2.

<sup>21</sup> In Corte cost. n. 391/1989 si prosegue lungo questa linea di ragionamento, attraverso un'interpretazione dell'art. 9 che possa coprire anche un «interesse alla conservazione dell'ambiente naturale»; l'anno successivo, in Corte cost. n. 430/1990 si parla ancora di tutela del paesaggio come necessariamente «intesa nel senso lato di tutela ecologica».

degli articoli cui si è fatto riferimento. In questo quadro il riferimento al paesaggio, benché importante, non può considerarsi esaustivo. Anche nell'ottica spiccatamente antropocentrica - che caratterizza ancora questa prima fase del processo di interessamento dell'uomo al bene ambientale - emerge chiara la necessità di una protezione più puntuale dell'ecosistema, che, di conseguenza, si riversi sul benessere di chi vi abita<sup>22</sup>. Il diritto alla salute viene quindi arricchito di una nuova accezione: il diritto ad un *ambiente salubre*<sup>23</sup>.

Il riferimento all'art. 32 Cost. è stato, peraltro, oggetto di critiche in dottrina: la ricostruzione del valore in termini di «diritto soggettivo perfetto e assoluto» non riuscirebbe a cogliere la vera natura del bene ambientale, che è innanzitutto interesse della collettività nella fruibilità delle risorse<sup>24</sup>. Se si vuole puntare ad un livello di protezione efficace, che assicuri una copertura completa del bene giuridico, non potrebbe trascurarsi quindi la sua natura intrinseca, che rimane collettiva prima ancora che individuale<sup>25</sup>. Nello studio del nesso che lega intimamente uomo ed ecosistema sfugge ancora un ulteriore senso nel quale il concetto di ambiente può declinarsi. La profondità di tale collegamento si coglie quando la presa di coscienza, relativa alle conseguenze immediate dell'inquinamento per la società attuale, si espande ad abbracciare le ulteriori conseguenze sulle generazioni che verranno. È qui che si passa dal *diritto* della persona all'ambiente salubre al *dovere* di mantenere un ambiente salubre a favore di un soggetto giuridico *potenziale* - perché ancora non venuto ad esistenza - e *collettivo*, che è rappresentato dalla generazione futura<sup>26</sup>. La base giuridica che permette di fondare questo dovere è rinvenuta nell'impegno che la Repubblica richiede al cittadino in forza del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.<sup>27</sup>

---

<sup>22</sup> «L'effettività del diritto alla salute presuppone il mantenimento di una salubrità ambientale tale da garantire l'integrità fisica e la vita degli individui», C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, II, Padova, 1976, 1134.

<sup>23</sup> Si richiama qui l'espressione, poi divenuta celebre, utilizzata originariamente dalla giurisprudenza di legittimità, in Cass., sez. un. n. 5172/1979.

<sup>24</sup> S. GRASSI, *Tutela dell'ambiente (diritto amministrativo)*, voce in *Enciclopedia del diritto, Annali*, I, Milano 2007; F. FRACCHIA, *Sulla configurazione giuridica unitaria dell'ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà ambientale*, in *Dir. ec.*, 2002, 215 ss.

<sup>25</sup> P. MADDALENA, *La tutela dell'ambiente nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giornale dir. amm.*, 2010, 307, sottolinea la differenza tra «la fruizione dell'ambiente, che è fatto individuale e la sua conservazione, che è un fatto che riguarda l'intera collettività». Si veda anche P. DELL'ANNO, *la Tutela dell'Ambiente come "Materia" e come Valore costituzionale di Solidarietà e di Elevata Protezione*, in *Lex Ambiente*, 2008, punto 2.

<sup>26</sup> G. ROSSI, *op. cit.*, 7 s., si esprime sulla difficoltà di fornire un'adeguata tutela all'interesse di un soggetto collettivo e astratto, rispetto al quale non è ben individuabile un *centro d'imputazione forte* che lo difenda. Se come controparte l'interesse delle generazioni future all'ambiente salubre incontra interessi economici e sociali ben «difesi dai soggetti che ne sono rappresentativi», «nella logica della mera composizione degli interessi l'esito del confronto appare scontato».

<sup>27</sup> *Ivi*, punto 3.

Nonostante l'attenzione che in maniera progressivamente maggiore è dedicata al tema, l'ambiente non trova una menzione esplicita in Costituzione fino alla riforma del 2001<sup>28</sup>, con cui, nel potenziamento del regionalismo<sup>29</sup>, il termine è per la prima volta espressamente utilizzato nella ripartizione delle competenze fra Stato e regioni. L'ambiente è inserito nell'elenco di cui all'art. 117 Cost., come materia oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, salva la possibilità, prevista dall'art. 116 Cost. co. 3, che venga attribuita in questo campo maggior autonomia alla regione, con legge dello Stato, su iniziativa della regione medesima<sup>30</sup>.

L'attribuzione della competenza ambientale a favore dello Stato ha tuttavia aperto la strada ad un percorso giurisprudenziale, volto a definire con maggior chiarezza i rapporti dell'ente statale con le regioni in questo particolare settore, caratterizzato da una natura profondamente trasversale, che non permette di escludere a priori una qualsivoglia competenza dell'ente regionale. Pertanto, le regioni, nella disciplina delle proprie materie di competenza, potrebbero incidere - e normalmente incidono - in via indiretta, anche sulla materia ambientale. Importante in questo senso il contributo, sia nell'attività giurisdizionale che negli interventi dottrinali<sup>31</sup>, del giudice Maddalena, il quale, nella critica verso le impostazioni che denunciano la scarsa attenzione della Consulta per la garanzia del potere regionale<sup>32</sup>, sottolinea l'importanza di riportare ordine in questo *intreccio di competenze*, per far sì che «Stato e regioni svolgano effettivamente i compiti che la Costituzione loro assegna». Non si potrebbe quindi negare che l'art. 117 attribuisce allo Stato una competenza esclusiva, la quale si esplica nella «fissazione di standard minimi di tutela, uniformi su tutto il territorio nazionale»<sup>33</sup>. Nel quadro del rispetto della normativa statale, tuttavia, «le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze (...) possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali...) livelli di tutela più elevati»<sup>34</sup>.

---

<sup>28</sup> L. cost. n. 3/2001.

<sup>29</sup> L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F. A. ROVERSI MONACO, F. G. SCOCA, *Diritto amministrativo*, Bologna, 2005, 22 ss.

<sup>30</sup> P. DELL'ANNO, *op. cit.*, punto 1.

<sup>31</sup> P. MADDALENA, *La nuova giurisprudenza costituzionale in tema di tutela dell'ambiente*, Ambiente e sviluppo, 2012, 5 ss.

<sup>32</sup> *Ibidem*. Si tratterebbe, secondo l'autore, «di impostazioni che non colgono l'essenza delle suddette innovazioni costituzionali», cui obiettivo è quello di «assicurare la maggiore tutela dell'ambiente, che certamente non si ottiene confondendo tra loro (...) le diverse competenze».

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Corte cost. n. 61/2009; nella pronuncia è altresì fatto riferimento alle sentt. nn. 30 e 12 del 2009; 105, 104 e 62 del 2008.

Si consideri, ancora, che se da un lato nella riforma del Titolo V si avverte un maggior interesse delle istituzioni politiche rispetto alla disciplina ambientale, dall'altro è da notare come tali istituzioni si siano preoccupate di capire «“chi” dovesse fare prima ancora di aver stabilito “che cosa”»<sup>35</sup>. Risolvere la questione della competizione normativa tra Stato e regioni è parso interesse preminente rispetto al riconoscimento di un principio generale in materia ambientale, che elevasse il bene a valore dell'ordinamento. Questa riforma, dunque, a parte il dato testuale della menzione del termine ambiente, mal si presta a fungere da base giuridica per il bene: una materia tanto *fluida*, infatti, non sarebbe suscettibile di essere *racchiusa* all'interno della classificazione statica di cui all'art. 117<sup>36</sup>.

### 3. La revisione costituzionale.

Sotto la spinta degli Accordi di Parigi<sup>37</sup> e la pressione di una scienza troppo poco ascoltata, il Legislatore costituzionale cavalca la tendenza del momento, con la scrittura di svariate proposte di legge che dal 2019 sono regolarmente all'ordine di giorno<sup>38</sup>. Nel febbraio 2022 si arriva infine alla riforma che modifica gli artt. 9 e 41 Cost..

L'ambiente non può che essere considerato un bene complesso<sup>39</sup>, da studiare minuziosamente in ogni sfaccettatura per poi cercare di ricondurre ad unità, attraverso una tutela normativa che sia il più possibile coerente, chiara, efficace e che spesso, invece, almeno in questi connotati, viene a mancare<sup>40</sup>. Che esista un diritto dell'ambiente e che questa branca del diritto sia esistita prima di un espresso riconoscimento del valore in Costituzione è cosa nota. Questo non comporta tuttavia la consequenziale conclusione dell'inutilità di una riforma che pone rimedio alle lacune della Carta del '48.

<sup>35</sup> P. DELL'ANNO, *op. cit.*, punto 1.

<sup>36</sup> C. DELLA GIUSTINA, *op. cit.*, 11.

<sup>37</sup> Stipulato nel 2015, il Protocollo sul clima prevede una serie di obiettivi a lungo termine circa il controllo dell'innalzamento della temperatura globale e la riduzione di emissione di anidride carbonica.

<sup>38</sup> La prima proposta di revisione dell'art. 9 è avanzata già nel 2004, ma è presto accantonata. V. C. DELLA GIUSTINA, *op. cit.*, 5. E. LECCESE, *op. cit.*, 9 ss. per un'analisi sui diversi progetti di legge che si sono susseguiti dal 2019 fino ad arrivare alla Novella del 2022. R. MONTALDO, *Le modifiche degli artt. 9 e 41 Cost.: l'ambiente entra nella Costituzione... o c'è sempre stato?*, in *Vocicostituzionali*, 2022.

<sup>39</sup> «La tutela effettiva dell'ambiente implica e richiede anche un'adesione valoriale che il diritto non è in grado compiutamente di esprimere e riflettere, pur potendola evocare al massimo livello, quello appunto costituzionale». F. FRACCHIA, *L'ambiente nell'art. 9 della Costituzione: un approccio in “negativo”*, in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'economia*, 2021, 29.

<sup>40</sup> L. SALVEMINI, *op. cit.*, Premessa, XX; A. LORENZETTI, *Tecnica normativa e ambiente nel dialogo fra giudici e legislatore*, in *Quaderni del Gruppo di Pisa*, a cura di Massimo Cavino e Lucilla Conte, 2014, 278 s.



In un ordinamento positivo importante è innanzitutto in sé la codificazione di un principio, nato dalla graduale formazione di una coscienza sociale e modulato dalla giurisprudenza<sup>41</sup>. Se è senz'altro vero che la tutela di un valore in Costituzione non è sufficiente perché questo valore sia effettivamente tutelato, è vero anche che la codificazione costituzionale rappresenta il primo passo per costruire una politica orientata al perseguimento dell'interesse in questione. Dunque la funzione dichiarativa e ordinatrice della Novella costituzionale non può non essere apprezzata. È stata apprezzata altresì l'impostazione del nuovo art. 9, che prende le forme dell'enunciazione di un principio, più che di garanzia di un diritto. Si è sollevato, infatti, in dottrina il problema della definizione della tutela ambientale in termini di situazione giuridica soggettiva in capo al singolo, definizione che sarebbe impossibile, oltre che errata dal punto di vista tecnico-giuridico<sup>42</sup>. La norma pone invece un dovere di tutela in capo alla Repubblica, concetto nel quale rientra l'intero complesso delle istituzioni, sia a livello statale, sia a livello subnazionale<sup>43</sup>, ricomprendendosi pure il singolo cittadino nelle sue azioni individuali: la responsabilità, in altre parole, grava sull'ordinamento in ogni sua possibile articolazione, nella comprensione della natura tipicamente trasversale della materia ambientale.

Novità della riforma sarebbe il riferimento, pure criticato, *anche alle future generazioni*, di cui tanto oggi si parla e si sente parlare, raramente senza una certa superficialità. Il riferimento è, secondo parte della dottrina, troppo generico o *fumoso* per farsi latore di conseguenze pratiche: «quali sarebbero queste future generazioni?»<sup>44</sup>. La domanda non sembra scontata. Peraltro occorre considerare

---

<sup>41</sup> E. DI SALVATORE, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, 2022, 2. Anche R. BIFULCO, *Primissime riflessioni intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *Federalismi.it*, 2 «la tesi della superfluità della revisione costituzionale fondata sull'argomento per cui il contenuto essenziale della revisione già starebbe nella giurisprudenza costituzionale è indice di un atteggiamento troppo succube nei confronti della giurisprudenza costituzionale, che, tra l'altro, proprio in quanto 'giurisprudenza', sopporta dei limiti intrinseci (vincolo del caso concreto, contraddittorietà dei giudicati, ecc.)».

<sup>42</sup> M. CECCHETTI, *op. cit.*, 12. «Non è affatto un caso (...) che il nostro Giudice delle leggi abbia qualificato la salvaguardia dell'ambiente come "diritto fondamentale (...)" in una sola, isolata, e assai risalente occasione, mai più confermata (...)», quale la richiamata sentenza n. 210/1987. La tutela ambientale, infatti, non sarebbe tecnicamente definibile come diritto soggettivo: «quale sarebbe, in sostanza, l'oggetto della pretesa giuridicamente azionabile da parte del titolare di questo diritto? A quali "ambienti" (...) si potrebbe ritenere che un individuo o una collettività abbiano propriamente diritto?».

<sup>43</sup> R. BIFULCO, M. OLIVETTI, *Commentario alla Costituzione, Art. 9*, TORINO, 2006219 s. Lo scontro tra statalisti e regionalisti si concentra sulla riflessione circa il tipo di potere pubblico che andava delineandosi con la stesura dell'art. 9, attraverso l'indicazione dell'ente cui sarebbe stato devoluto il potere-dovere di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della regione. A tale dibattito si riesce a porre fine solo grazie alla *lungimirante soluzione* di Emilio Lussu di sostituire il termine Stato con quello di Repubblica.

<sup>44</sup> F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'art. 9*, in *Federalismi.it*, 2021, 4.

che l'obiettivo non facile di cui la norma costituzionale è investita consiste nel *guardare lontano*<sup>45</sup>, fissare principi, criteri direttivi che ispirino il Legislatore. In questo contesto, *felice* risulta la formula che introduce l'interesse delle generazioni future con l'avverbio "anche"<sup>46</sup>, dimostrando una nuova attenzione per un problema ulteriore, cui si è rivolto lo sguardo solo in tempi troppo recenti, ma che, se pure con un certo ritardo, ha finalmente avuto riconoscimento<sup>47</sup>.

Per quanto concerne l'art. 41<sup>48</sup>, la Novella costituzionale riporta all'attenzione collettiva quell'annosa, e pure irrisolta questione, del rapporto dialettico tra ambiente e attività economica. Per valutare l'utilità della riforma, prescindendo dalle dichiarazioni enfatiche e dai moralismi dell'ecologicamente corretto, occorre dotarsi di occhio critico nella valutazione dell'assetto di tali interessi, evitando così di cadere nella trappola della *sacralizzazione* dell'uno o dell'altro valore<sup>49</sup>. Se da un lato lo sviluppo economico ha portato dei vantaggi tali da potersi ritenere necessario alla vita dell'uomo<sup>50</sup>, occorre dall'altro lato fare i conti con interessi di eguale rango che con questo entrano in conflitto, quali ambiente e salute. Peraltro la logica del bilanciamento, che rimanda idillicamente all'idea della bilancia e della ricerca del punto di equilibrio nel conflitto, spesso si dischiude con più brutalità in un sacrificio di uno dei due beni in gioco<sup>51</sup>, in una scelta etica che porta il peso di un *esame di coscienza istituzionale*<sup>52</sup>.

---

<sup>45</sup> M. CECCHETTI, *Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *Corti supreme e salute*, 2022, 18.

<sup>46</sup> *Ibidem*. «Prima dell'*anche* ci sono certamente l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, ma nella tutela di questi soggetti è senz'altro da ritenersi implicito il riferimento agli interessi delle generazioni presenti; così come, specularmente, dopo l'*anche* c'è l'interesse delle generazioni future». Il Legislatore costituzionale non si sarebbe dunque dimenticato delle generazioni attuali, né dell'ecosistema in sé dotato di autonomo valore, ma avrebbe esteso il novero dei soggetti che una tutela ambientale interessa, ricomprendendovi un soggetto ulteriore.

<sup>47</sup> Per un'analisi sul punto si veda D. PORENA, «*Anche nell'interesse delle generazioni future*». *Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 2022, 141 ss.

<sup>48</sup> Non ci si occuperà in questa sede della pur importante tutela degli animali, per la quale si rinvia a F. RESCIGNO, *op. cit.*, 4 s.; E. DI SALVATORE, *op. cit.*, 12 ss.

<sup>49</sup> G. ROSSI, *op. cit.*, 4 s., descrive la tendenza dell'uomo alla sacralizzazione di valori diversi a seconda del periodo storico: c'è stato un tempo in cui tale fenomeno ha avuto per oggetto lo sviluppo economico, successivamente si è invece passati alle dichiarazioni enfatiche e spesso sterili in merito alla tutela ambientale.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> C. DELLA GIUSTINA, *op. cit.*, 19.

<sup>52</sup> Nei tempi attuali, la mente corre inevitabilmente al caso Ilva; per una ricostruzione della vicenda si rimanda a A. CEDDIA, B. GRAZIANO, M. MEZZI, F. PASANISI, R. RAMELLINI, *Ambiente e diritti umani nei ricordi CEDU*, in *Ambiente diritto*, 2020; C. ROMEO e A.V. SALAMINO, *Bilanciamento tra tutela della salute e sviluppo economico: il caso Ilva*, *Diritto amministrativo*, 2228 ss., 2019.

L'art. 41 nasce da un acceso dibattito sorto nell'ambito dei lavori dell'Assemblea Costituente<sup>53</sup>, a proposito della configurazione di una libertà individuale di iniziativa e svolgimento di attività economica<sup>54</sup>. Il timore dei padri costituenti, ferma restando la scelta per un'economia di mercato, guardava al potenziale dispiegarsi senza limiti delle ambizioni dell'*homo oeconomicus*<sup>55</sup>. Di qui la complessa struttura dell'art. 41, che, dopo aver proclamato al primo comma la libertà economica del privato di iniziare e svolgere attività economica, nei successivi due commi, pone alla medesima libertà numerosi e incisivi limiti, tra i quali è compreso oggi il bene ambientale.

Occorre innanzitutto distinguere tra il secondo e il terzo comma della disposizione in esame, rilevandosi fra i due enunciati una differenza semantica non irrilevante. Con l'introduzione del riferimento all'ambiente nel secondo comma, il valore assume a limite esterno dell'attività economica: tale attività sarà dunque legittima fin quando non arrivi a violare il bene<sup>56</sup>. Peraltro, la riforma non rappresenterebbe, al di là dell'enunciazione esplicita dell'interesse, una vera novità: la dottrina aveva manifestato già in passato la possibilità di ricomprendere il valore ambientale nel limite dell'*utilità sociale*. La controversa espressione è divenuta il centro di numerose speculazioni teoriche, ispirate dallo scopo di avvicinarsi al suo reale significato<sup>57</sup>. In questa ricerca semantica, si è arrivati ad inquadrare l'espressione come «formula riassuntiva dei bisogni della

---

<sup>53</sup> Per una descrizione del percorso che ha portato alla soluzione di compromesso, costituita dall'art. 41, si veda R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *op. cit.*, 848 ss. Il dibattito nasceva dalle differenze ideologiche fra le due posizioni principali, l'una socialista, l'altra liberale. La coesistenza delle due impostazioni di fatto antitetiche aveva portato alla redazione, da un lato, dell'art. 37, che prevedeva una funzionalizzazione dell'attività economica per interessi sociali, dall'altro, dell'art. 39 - che poi diventerà la base per la costruzione dell'art. 41 - nel quale si stabiliva la libertà dell'iniziativa economica privata. L'inconciliabile coesistenza di due articoli di contenuto incompatibile nel testo costituzionale porta alla soppressione della funzionalizzazione di cui all'art. 37 e all'apposizione di limiti alla libertà di attività economica, di cui all'art. 39. Dalla *depurazione* dell'art. 39 dalla sua componente più tipicamente liberale, nasce l'attuale art. 41 Cost.

<sup>54</sup> Sull'impossibilità di concepire autonomamente i due momenti del processo produttivo e, dunque, la necessaria lettura unitaria dei tre commi dell'art. 41 si veda A. BALDASSARRE, *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.*, volume XXI, 1971, 592 ss.; R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *op. cit.*, 852.

<sup>55</sup> R. NANIA, P. RIDOLA, *Libertà economiche: impresa e proprietà*, in *I diritti costituzionali*, Torino, 2006, 194.

<sup>56</sup> A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte speciale, Padova, 1992, 460.

<sup>57</sup> Aspra la celebre critica di Einaudi che, in ambito dei lavori dell'Assemblea Costituente, l'aveva definita come una formula pericolosamente ambigua: «una norma la quale non ha significato è una norma per definizione anticostituzionale ed arbitraria. Qualunque interpretazione darà il legislatore futuro alla norma, essa sarà valida. Nessuna Corte giudiziaria potrà negarle validità, perché tutte le leggi di interpretazione saranno conformi a ciò che non esiste». Luigi EINAUDI, *Intervento in A.C.*, 13 maggio 1947.

comunità»<sup>58</sup>, cioè del *complesso degli interessi e dei diritti costituzionalmente tutelati*<sup>59</sup>, che con l'interesse economico entrano di volta in volta in conflitto, tra i quali emergerebbe anche l'ambiente<sup>60</sup>.

Diversa è la configurazione dei limiti di cui al terzo comma dell'art. 41 Cost.: la consapevolezza «dell'incapacità del mercato di autoregolarsi e di garantire "l'ottimo sociale"», ha comportato la previsione di un compito, per il Legislatore, di correzione «dei "fallimenti" del mercato»<sup>61</sup>, attraverso la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni perché l'attività economica possa essere *funzionalizzata* ai fini sociali e, dopo la revisione costituzionale, ambientali. Quell'enunciato, che sembrava essere stato relegato ad una posizione del tutto marginale all'interno dell'ordinamento<sup>62</sup>, pare tornare oggi all'attenzione del Legislatore costituente.

La Novella del 2022 è l'approdo significativo di un percorso che si può immaginare di dividere in tre fasi. La prima è la fase in cui l'attenzione dell'uomo si concentra esclusivamente nello sviluppo economico; la seconda trova espressione nella concezione dell'ambiente come limite esterno; la terza rappresenta il momento attuale, nella tensione verso una nuova delimitazione dei rapporti tra l'interesse economico e quello ambientale<sup>63</sup>, in cui il secondo assurge a *obiettivo* rispetto al quale costruire un diverso processo produttivo<sup>64</sup>.

---

<sup>58</sup> A. BALDASSARRE, *op. cit.*, 604.

<sup>59</sup> R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *op. cit.*, 855.

<sup>60</sup> M. LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. Pubbl.*, vol. V, Torino, 1990.

<sup>61</sup> *Ivi*, 858.

<sup>62</sup> «La scelta in favore del "principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza" (art. 4.2. TCE), il divieto di aiuti pubblici alle imprese, unitamente con la proclamazione della libertà di circolazione dei capitali, delle merci, dei servizi e delle persone (...), hanno inevitabilmente inciso sulla portata dell'art. 41». Gli sviluppi del progetto comunitario del mercato unico in libera concorrenza, ha portato in altre parole al *dispiegarsi* delle «virtualità concorrenziali "nascoste" nelle pieghe del 1° co. dell'art. in esame». *Ivi*, 851.

Occorre pure considerare che la rilevanza pratica del co. 3 sarebbe stata ostacolata da un *timore ingiustificato* che si verificasse uno «slittamento verso forme più o meno intense di dirigismo». Per questo motivo, gli sviluppi pratici del comma in esame sarebbero stati il più possibile contenuti. M. LUCIANI, *Economia nel diritto costituzionale*, in *Dig. disc. Pubbl.*, vol. V, Torino, 1990, al punto 5.

<sup>63</sup> G. ROSSI, *op. cit.*, 4; M. CECCHETTI, *op. cit.*, 20.

<sup>64</sup> «L'ambiente non è più un mero limite negativo alla concorrenza e al mercato, ma tende a porsi quale bene primario oggetto di tutela, fra gli essenziali fini cui tende l'organizzazione "politica" europea». L. PRINCIPATO, *Il processo di integrazione europea nel contrasto fra tutela dell'ambiente e libertà di circolazione delle merci*, in *Diritto e società*, 2011, 510; Sarebbe stato messo sotto accusa «il paradigma economico largamente basato sull'idea di crescita illimitata delle produzioni e dei consumi». Il «modello di azione adottato» finora, di limite negativo all'azione economica, è stato ritenuto «troppo debole e compromissorio». E. BRUTI LIBERATI, *Politiche di decarbonizzazione, costituzione economica europea e assetti di governance*, in *Il Mulino*, 2021, 417.

#### 4. Alcune riflessioni.

Come è stato detto, «la prima sfida è costituita dalla stessa difficoltà di individuare con chiarezza il perimetro e la dimensione giuridica del concetto di ambiente quale oggetto di tutela da definire a livello normativo (...). Ma è proprio questa difficoltà di definizione che implica il coinvolgimento delle scelte di livello costituzionale»<sup>65</sup>. Quando si leva, irruente, una nuova sfida, l'ordinamento non può che ricorrere innanzitutto al diritto costituzionale, essendo questa la sede privilegiata di ragionamento, di ponderazione, di scelta dei principi, che ispireranno la disciplina del settore in questione. Senza una valutazione ordinatrice a monte, l'attività legislativa che ne è attuazione non potrà che risultare frammentata, disordinata e, di conseguenza, poco efficace, giacché l'efficacia di un'azione, rispetto al perseguimento di un obiettivo, pone in primo luogo la necessaria definizione di questo, nonché dei criteri direttivi che convogliano le forze politiche verso l'obiettivo medesimo<sup>66</sup>. La Carta costituzionale è prima di tutto fonte dell'ordinamento e, anzi, *la più importante delle fonti dell'ordinamento*<sup>67</sup>, poiché è sulla base di questa che l'intero scheletro dello Stato si costruisce: ad essa devono essere rapportate tutte le altre norme, perché se ne possa verificare la legittimità.

Partendo dal presupposto che la Costituzione orienta le scelte del Legislatore, si può dire che la riforma costituzionale del febbraio 2022 avrebbe sicuramente potuto fare qualcosa in più. La discrezionalità del Legislatore aumenta quanto più è ampio lo spazio lasciato alla sua attività; viceversa, più il limite costituzionale è posto in maniera precisa, più tale discrezionalità diminuisce. Se, quindi, obiettivo della riforma è quello di indirizzare la legge ordinaria verso una diversa attenzione alla tutela dell'ecosistema, la mera proclamazione di un principio non pare sufficiente<sup>68</sup>. Si considerino in questo senso le proposte avanzate da Marcello Cecchetti, in funzione di quello che avrebbe potuto essere un più puntuale indirizzo della legge ordinaria, mediante l'aggiunta di un ulteriore comma all'art. 9 Cost.: «Le esigenze della tutela dell'ambiente, della

---

<sup>65</sup> *Ivi*, 7 s.

<sup>66</sup> «La complessità dei problemi si risolve con l'individuazione dei principi che devono guidare il metodo per affrontarli: le costituzioni costituiscono la sede in cui tali principi possono essere recepiti e definiti». S. GRASSI, *op. cit.*, 9.

<sup>67</sup> R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto Costituzionale*, Torino, 2017, 121.

<sup>68</sup> Si legge al punto 12.6 di Corte cost. n. 85/2013: «Né può essere ammesso che un giudice (ivi compresa questa Corte) ritenga illegittima la nuova normativa in forza di una valutazione di merito di inadeguatezza della stessa, a prescindere dalla rilevata violazione di precisi parametri normativi, costituzionali o ordinari, sovrapponendo le proprie valutazioni discrezionali a quelle del legislatore e delle amministrazioni competenti. Tale sindacato sarebbe possibile solo in presenza di una manifesta irragionevolezza della nuova disciplina dettata dal legislatore e delle nuove prescrizioni contenute nell'AIA riesaminata». Se dunque «non si vuole lasciare l'operato dei legislatori alla sola garanzia del sindacato giurisdizionale di non manifesta irragionevolezza, è necessario (e non solo opportuno) che le scelte legislative risultino *quodammodo* orientate», M. CECCHETTI, *op. cit.*, 23.

biodiversità, degli ecosistemi sono integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni pubbliche degli enti della Repubblica, mediante appositi strumenti organizzativi e procedurali»<sup>69</sup>. L'autore immagina inoltre la possibilità di introdurre, nella medesima disposizione, una riserva di legge rinforzata, che richiederebbe una maggioranza qualificata per l'attuazione della tutela ambientale di cui all'art. 9: tale tecnica offrirebbe più intense garanzie nel bilanciamento dell'interesse ambientale con gli interessi di volta in volta contrastanti, richiedendo una convergenza di consenso maggiore rispetto a quella sufficiente nel procedimento ordinario.

L'approvazione delle modifiche degli artt. 9 e 41 Cost. ha visto «un consenso pressoché unanime e perciò largamente più ampio della maggioranza dei due terzi» prevista dall'art. 138 co. 3 Cost.<sup>70</sup>, fatto non usuale nelle dinamiche che caratterizzano i lavori delle Camere. Tutti d'accordo, dunque, nel sancire l'importanza del valore ambientale, idolatrato nei tempi attuali, almeno sul piano teorico, che rimane ben scisso da quello pratico-attuativo. È un problema che - fin dagli anni della “scoperta” del grave impatto dell'attività umana sull'ecosistema - affligge la tematica ambientale, quello dell'atteggiamento miope dell'uomo, che con ipocrisia procrastina un intervento concreto, nascondendosi dietro dichiarazioni squisitamente enfatiche. Nel momento in cui ci si addentra in un'indagine circa le possibili conseguenze della revisione costituzionale, occorre tenere bene a freno l'entusiasmo che rischia di invadere l'animo del giurista.

Considerato il pur lodevole intento di codificazione ordinatrice di un principio a livello costituzionale, il rischio che la riforma rimanga *su carta* non può non considerarsi: gli sviluppi che seguiranno la revisione costituzionale dipendono dall'atteggiamento che adotteranno, in riferimento ad essa, innanzitutto il Legislatore e poi le altre istituzioni. La revisione del febbraio 2022 con i suoi limiti e le sue potenzialità, rimane di fatto profondamente legata, per quanto concerne le sue possibili conseguenze future, ad una puntuale attuazione. Spetta, del resto, alla Repubblica, considerata nel complesso dell'ente statale e regionale, degli organi tutti, dei cittadini che pure la compongono, farsi carico del dovere di cui pure è stata formalmente investita: quello di erigere un cambiamento.

E il cambiamento prima ancora che nei fatti avviene nell'intelletto, poiché è il pensiero che ispira l'attività umana: quando si avrà reale coscienza del problema che, cieco, ci cammina già accanto, forse ci accorgeremo che quelle generazioni future in pericolo, cui si getta ogni tanto uno sguardo, con un po' di dispiacere, ma in fondo anche con sereno egoismo, in realtà siamo noi.

---

<sup>69</sup> *Ivi*, 26.

<sup>70</sup> *Ivi*, 2.